

RESOCONTO STENOGRAFICO

185.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	16308	BALDELLI (<i>PR</i>)	16311
Disegno di legge (Seguito della discussione):		BELLUSCIO (<i>PSDI</i>)	16314, 16322
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammi ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (795)	16308	GIANNI (<i>PDUP</i>)	16319
PRESIDENTE	16308, 16319, 16321, 16322	GUARRA (<i>MSI-DN</i>)	16309
		RODOTÀ (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	16316
		STEGAGNINI (<i>DC</i>)	16315, 16322
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	16307
		(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	16308
		(Richiesta, da parte di una Commissione di merito, del parere di altra Commissione)	16307

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

	PAG.		PAG.
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	16308	Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE (Costituzione)	16307
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	16329		
Interrogazioni (Svolgimento):			
PRESIDENTE	16322, 16325, 16326	Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978	16329
ARMELLIN (DC)	16324		
GALLI MARIA LUISA (PR)	16326, 16328	Ordine del giorno della prossima seduta	16329
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	16323, 16325, 16327		

La seduta comincia alle 9,30.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 luglio 1980.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 10 luglio 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUBINACCI: « Modifica dell'articolo 14 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in relazione alla eleggibilità dei consiglieri comunali ed alla prova di alfabetismo » (1869);

RUBINACCI ed altri: « Norme per la ricostruzione della carriera del personale del Corpo delle guardie di custodia che ha prestato servizio nelle Forze armate dello Stato » (1870);

BROCCA ed altri: « Istituzione del dipartimento educativo e nuove norme sul reclutamento del personale docente, direttivo, ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative » (1871).

Saranno stampate e distribuite.

Richiesta da parte di una Commissione di merito del parere di altra Commissione.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere il parere della VI Com-

missione (Finanze e tesoro) sulle seguenti proposte di legge:

BONETTI MATTINZOLI PIERA ed altri: « Applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in occasione di elezioni amministrative e regionali » (1404); DE CINQUE ed altri: « Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1691); SANESE ed altri: « Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari » (1816) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato predisponendo un testo unificato*).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti stessi, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della CEE ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: presidente, il senatore Giust; vicepresidente, il deputato Salvatore; segretario, il senatore Ferrucci.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

Proposte di assegnazione di progetti di leggi a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla III Commissione (Esteri):

S. 742 — Senatore GOZZINI ed altri: « Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi della Africa, dell'America latina e del medio oriente (IPALMO) » (*approvato dal Senato*) (1842) (*con parere della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza » (1810) (*con parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge ad esse attualmente assegnate in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

VIOLANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari » (*urgenza*) (1578).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito).

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati VERNOLA ed altri: « Norme concernenti l'aumento dei limiti di competenza per valore del conciliatore e del pretore » (1301), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella predetta proposta di legge n. 1578.

XI Commissione (Agricoltura):

VAGLI MAURA ed altri: « Norme per il finanziamento dei piani e dei programmi delle Comunità montane, e modificazioni e integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni » (545); LOBIANCO ed altri: « Integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (763) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito).

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammi ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pannella ed altri, Balzamo ed altri, Belluscio ed altri, Mammi ed altri, Franchi ed altri, Di Giulio ed altri, Milani ed altri, Biondi ed altri e Boffardi Ines.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

Come la Camera ricorda nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 81.

Passiamo all'articolo 82. Ne do lettura:

« Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche, né possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo 83. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse ovvero da quella di cessazione del mandato ».

GUARRA. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le norme di comportamento politico e sindacale, che sono contenute negli articoli 82 e seguenti, sono apparse, per molto tempo, come fondamentali nella riforma del Corpo di polizia che si affronta con il disegno di legge al nostro esame. Il relatore per la maggioranza, onorevole Mammi, ha dedicato buona parte della sua relazione a questo argomento, se sia cioè compatibile con le funzioni proprie di Corpo di polizia, sia esso smilitarizzato,

come attualmente è nel nostro ordinamento, sia esso civile, come sarà dopo la riforma, l'appartenenza degli agenti a partiti politici ed a sindacati.

Il relatore per la maggioranza richiama anche precedenti di natura internazionale, fa un *excursus* di diritto comparato nella sua relazione e cita convenzioni internazionali, quali le convenzioni n. 87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro che, con la legge di esecuzione 23 maggio 1958, n. 367, hanno acquistato valore di legge ordinaria nel nostro ordinamento.

Egli però si deve richiamare all'articolo 9 di questa convenzione, che specificamente riguarda le forze di polizia: « La misura entro la quale le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate e alla polizia saranno determinate dalla legislazione nazionale ».

Ora non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che la soluzione proposta dal testo varato dalla Commissione sia una soluzione di compromesso, in quanto si dettano norme di comportamento che dovrebbero essere tipiche di chi non possa iscriversi ai partiti politici, ma non si vuole inserire una norma che vieti l'appartenenza ad essi. Questo è quanto attiene al fatto politico in sé e per sé.

Per quel che attiene alla sindacalizzazione, si dice che gli appartenenti al Corpo di polizia non debbono costituire un sindacato collegato a quelli operanti nel paese a tutela di altre categorie, ma si deve creare un sindacato del tutto particolare.

Allora, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Mammi sull'ultima parte della sua relazione, laddove, per risolvere il problema del divieto dell'appartenenza ai partiti politici, egli scrive: « Si è, infatti, convenuto in Commissione interni di attendere a sollecitare l'*iter* delle proposte di legge in proposito, assegnate alla Commissione affari costituzionali (allo stato la sola proposta n. 156 Mammi, Del Pennino, Robaldo, presentata il 26 giugno 1979). Qualora detto *iter* non fosse compiuto o avviato, la soppressione del

divieto di iscrizione contenuto nel disegno di legge governativo, verrebbe, secondo l'intesa raggiunta, riesaminata in Assemblea ».

Ora, noi ci troviamo in Assemblea ad esaminare l'articolo 82 ed i seguenti, che riguardano proprio l'appartenenza ai partiti politici e la natura del sindacato che si costituirà. Pertanto vorrei ora chiedere, all'onorevole Mammi se dobbiamo o meno riesaminare questo problema, così come egli ha scritto. Riesaminare il problema significa, giunti ormai a questo stadio dell'esame del provvedimento esprimere parere favorevole o contrario nei confronti di quegli emendamenti che tendono a modificare il testo predisposto dalla Commissione.

Credo che per affrontare il problema non si possa sfuggire al dettato dell'articolo 98 della Costituzione repubblicana, laddove, parlando della pubblica amministrazione, si dice che: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ». Certo, non sfugge a nessuno, e tanto meno a me, in questo momento, che il dettato costituzionale non prevede una norma tassativa in materia, in particolare per coloro che appartengono alla magistratura, alle forze armate, alle forze di polizia o che prestino il loro servizio nelle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero. La norma costituzionale usa, infatti, l'espressione « si possono », lasciando perciò alla discrezionalità del legislatore ordinario lo stabilire o meno la legittimità di iscrizione ai partiti politici dei cittadini cui mi sono riferito.

A questo punto, leggendo l'articolo 82, nel testo della Commissione, soffermandomi, quindi, sui comportamenti che si richiedono ai componenti di questo nuovo Corpo di polizia, appare indubitabile che il legislatore tenda sostanzialmente ad una

soluzione che esclude l'iscrizione ai partiti politici di questi impiegati dello Stato. L'articolo afferma infatti che: « Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche, né possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia » (si scende, a questo punto, nel particolare) « è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo 83. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse ovvero da quella di cessazione del mandato ».

A me sembra - vorrei essere preciso, non avendo alcun preconcetto in materia - che i comportamenti richiesti dall'articolo 82 siano quelli tipici di coloro ai quali è fatto divieto di iscriversi a partiti politici. L'iscrizione a questi ultimi, infatti, comporta per il cittadino anche dei diritti-doveri nei confronti dello stesso partito politico cui è iscritto e nel quale milita. Anche al riguardo siamo nel campo dei diritti di carattere costituzionale. Intendo dire che anche il partito politico, sia pure in modo vago, viene regolamentato dalla Costituzione, laddove essa dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Ritengo che la soluzione adottata dallo articolo 82 sia una soluzione di compro-

messo poco chiara, che determinerà comportamenti contrastanti, o per meglio dire contraddittori nell'attività dei pubblici funzionari cui lo stesso si riferisce, ai quali non è fatto divieto di iscriversi a partiti politici, bensì di assumere determinati atteggiamenti che sono propri di coloro che sono iscritti e militano in un partito politico. Vi sarà, quindi, giorno per giorno, un contrasto tra quello che è il dovere del funzionario nei confronti della pubblica amministrazione e, secondo il dettato costituzionale, nei confronti della nazione, ed il dovere che allo stesso deriva dalla iscrizione e dalla militanza in un partito politico. Ecco per quale ragione riteniamo che, per chiarezza, sia opportuno precisare il divieto della iscrizione a partiti politici.

Altrettanto dicasi per la forma di sindacato che si sceglie con il testo in esame. Non vorrei rievocare qui tutte le polemiche che vi sono state e quelle che sono ancora in corso, per non parlare delle polemiche che si svilupperanno all'indomani dell'approvazione di questo disegno di legge, con riferimento alla vera natura, alla essenza del sindacato che si va a costituire e ai divieti effettivamente operanti nei confronti dei rapporti con le organizzazioni sindacali. Certo è che il disegno di legge coglie il pericolo che sussiste, per quanto riguarda l'imparzialità con cui deve agire l'operatore di polizia, a tutti i livelli, nell'appartenenza ad un sindacato che, pur se ristretto nell'ambito delle forze di polizia, non c'è dubbio che avrà contatti, di natura economica ovvero di carattere politico generale, con le organizzazioni sindacali.

Ecco perché noi riteniamo più valida la soluzione individuata nella nostra proposta di legge, vale a dire l'esclusione del sindacato, essendo veramente assurdo costituire un sindacato che dovrebbe essere limitato alla rappresentanza di interessi veramente ed esclusivamente corporativi — è il caso di dirlo — degli agenti e dei funzionari di polizia, privo di ogni possibilità di contatto e di osmosi con la realtà sindacale del paese, ed essendo invece di gran lunga preferibile affidarsi ad un organismo

rappresentativo, che operi all'interno del rinnovato corpo di polizia, determinando una vera e propria autogestione del corpo stesso, con precisi limiti e senza possibilità di interferenza. Tale organismo potrebbe così affiancarsi, al vertice, al ministro dell'interno ed al capo della polizia. Afferma l'onorevole Franchi, nella sua relazione di minoranza: « Tale organismo, che nella nostra proposta è chiamato Consiglio nazionale del Corpo di polizia, esprime pareri obbligatori e vincolanti per quanto concerne il regolamento di disciplina, il trattamento economico, i programmi di investimenti relativi all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico della polizia. E, poiché al consiglio nazionale è riconosciuto il potere di iniziativa in ordine alle materie sopra indicate, è chiaro che esso assume le funzioni di un vero e proprio organismo decisionale, ben più qualificato, rappresentativo e risolutore di qualsiasi sindacato autonomo o collegato con le tradizionali centrali esterne ».

Ritengo, a conclusione di questo mio breve intervento, che se si vogliono realizzare le condizioni cui indubbiamente tendeva il legislatore costituente quando ha formulato l'articolo 98, cioè quelle per cui i pubblici impiegati, ed in particolar modo gli appartenenti al corpo di polizia, sono al servizio esclusivo della nazione, se si vuol evitare di creare eventuali turbative o di porre i presupposti di un contrasto tra i doveri nei confronti della nazione e quelli nei confronti di organismi particolari, che qui si vogliono legittimare, quali i partiti politici ed il sindacato, si deve precisare il divieto di appartenenza ai partiti politici e creare un organismo che nulla abbia a che fare con il sindacato, sia esso autonomo o appartenente alle centrali riconosciute nel nostro paese (*Applausi a destra*).

BALDELLI. Chiedo di parlare sull'articolo 82.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Intervengo brevemente su questo articolo, riferendomi in maniera

contestuale anche agli articoli successivi. Debbo dire che un fatto che mi ha colpito, nel confrontare, per abitudine filologica, i testi proposti dal Governo e dalla Commissione, sta in una variante tutt'altro che insignificante. Nel testo del Governo, che aveva il numero 72, si legge che « Gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi ai partiti politici », ed inoltre che « non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni e l'indipendenza politica dell'Amministrazione o dei corpi di appartenenza ».

Scompare nel testo della Commissione questa proibizione piuttosto retorica come scompare l'indicazione del divieto alle forze di polizia di iscriversi ai partiti politici; al contrario, viene inserito un passo in cui viene fatto divieto di svolgere propaganda a favore e contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

La mia impressione (non so se sbaglio) è che questa variante — articolo 82 — carica e sovrabbonda, per un verso, e per l'altro verso evita delle sbracature un poco grossolane. Allora mi rendo conto degli interventi emendativi dei deputati del Movimento Sociale Italiano che tendono a reintrodurre il divieto di appartenenza ai partiti politici. A questo punto segnalo anche alcune contraddizioni che emergono da una serie di emendamenti perfino a proposito dell'articolo 82: ad esempio, dall'emendamento Milani ed altri 82. 1 che inizia con le parole: « Gli appartenenti alla polizia di Stato debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche ». Questa sarebbe la premessa mentre poi compare una riduzione della premessa stessa dove si prescrive che agli appartenenti alla polizia di Stato viene fatto divieto di partecipare a competizioni politiche quando si trovano in una delle seguenti condizioni: « svolgono attività di servizio, indossano l'uniforme, si qualificano in relazione ai compiti di servizio come appartenenti alla polizia di Stato ».

Dunque, se non ho capito male, fuori di queste circostanze concrete i poliziotti

potrebbero restare dentro la competizione politica. Ma allora credo che non abbia senso il primo comma dell'emendamento quando prevede che gli appartenenti alla polizia di Stato debbano in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Segnalo questi dati di fatto per sottolineare la maniera tortuosa e insoddisfacente con cui sono stati formulati gli articoli in questione, e quindi contesto gli articoli 82, 83, 84 e 85. Testi, prescrizioni, regole, norme di comportamento, politiche e sindacali — a mio parere e senza forzare le tinte — impensabili dopo il fascismo e prima della fioritura del terrorismo in Italia. Dispiace, almeno a me, che di queste cose si parli tra pochi colleghi come per futura memoria, e come se invece di persone in carne ed ossa si trattasse di olii minerali, come se, invece di istituti o istituzioni, centrali alla vita di un paese, si trattasse di infrazioni, multe, circolazione stradale. Questa, credo sia la mancanza più penosa in circostanze del genere.

Comunque, penso che il terrorismo abbia contribuito violentemente a spostare a destra l'asse politico italiano. Il terrorismo non ha solo ammazzato o ferito decine e decine di persone. Infatti oggi anche quelli che una volta erano i coraggiosi paladini dell'intransigenza democratica si ammorbidiscono, ora dopo ora, parlano sempre più sommessamente, fingono di non capire, sono pronti a chiudere prima un occhio poi anche due occhi sugli allentamenti e sulle smagliature (le cosiddette garanzie), della legge sedicente sovrana.

In questa situazione i mezzi di comunicazione di massa, nella loro grande maggioranza, hanno avviato o agevolato o sfruttato una serie di processi di volgare identificazione. Ad esempio: riforma di polizia uguale sindacato e intrusione dei partiti; sindacato eguale sciopero; sciopero eguale disfacimento della polizia e dell'ordine. E dunque la « patria » si trova in pericolo: cittadini accorrete alle armi, come dire: affidatevi al potere esecutivo e ai suoi strumenti armati di coercizione, repressione e segregazione. Operando in que-

sti termini i mezzi di comunicazione di massa hanno — secondo me — spaventato inutilmente parecchia gente, la quale nel collegamento con la politica e nei rapporti sindacali con la federazione unitaria, da parte dei poliziotti, vede compromessa la cosiddetta neutralità della polizia e inquinata la sedicente maestà imparziale della legge.

A dire il vero, le norme di comportamento politico e il sindacato in se stesso costituiscono — come mi pare sia evidente — solo due elementi della riforma, pochi punti: tuttavia i diritti sindacali e politici sono un completamento essenziale della riforma dei corpi di polizia.

Per quale ragione il poliziotto ha sentito il bisogno (la cosa non gli viene imposta o suggerita furbescamente) di inserirsi nel mondo del lavoro? Per la elementare ragione che lo scontro a fuoco che imperversa in Italia (ieri, a Milano, addirittura una sparatoria tra poliziotti e carabinieri) ha fatto e fa ancora scorrere sangue da una parte e dall'altra. Il poliziotto, quindi, parte dalla considerazione che la prima barriera da abbattere sia la separatezza tra cittadino e polizia. Da qui, dunque, il collegamento con il mondo del lavoro.

In pratica, se accetto la separazione, come prevista dalla legge in votazione, e tolgo al sindacato di polizia, o ai sindacati che si costituiranno, il diritto di sciopero, questi sindacati, che non hanno potere contrattuale, come contratteranno? Forse trovando — come altrove: in Francia, in Belgio, in Germania — dei collegamenti sotterranei, mafiosi, clientelari, quindi illeciti, con le forze politiche; quelle forze che saranno pronte a offrire appoggi in cambio di favori. Abbiamo l'esempio della Francia: qui i sindacati autonomi, in cambio di 50 mila franchi in più di stipendio, hanno dato cinquantamila bastonate in testa agli operai delle fabbriche Renault. Avremo la sudditanza agli apparati e ai clan dei partiti, il contrario esatto della prescrizione di mantenersi fuori delle competizioni politiche, contenuta nell'articolo 82. Ci sono prove sotto i nostri occhi, in questi giorni, in cui gruppi

di dipendenti di polizia — e non come organizzazioni sindacali — prendono contatti — come dire? — di parte, nei loro pellegrinaggi in Parlamento.

I poliziotti democratici non pretendono, credo (da quanto ho potuto constatare incontrandone parecchi), un'affiliazione organizzata alle Confederazioni; ma chiedono che sia tolto almeno il divieto di adesione. L'adesione resta, dunque, un fatto ideologico. Non potete impedire a un cittadino italiano di aderire ad una linea (non ad una organizzazione), e questo sarebbe anticostituzionale. Se no, creeremmo la corporazione dei cittadini speciali. E perché a questo punto, non « vietare » lo sciopero e il resto ai magistrati; perché non ai medici, agli operai addetti agli altiforni, ai capostazione; ai responsabili degli aeroporti e ai tecnici delle centrali nucleari, o agli insegnanti in periodo di esami, o ai minatori? E via di questo passo.

Dunque, come si fa a non proibire coerentemente, l'uso — anzi, come si proclamerebbe, l'abuso, la sinecura — della libera organizzazione?

Si tratta, come vedete, di un concetto e di prescrizioni antiquate, e — senza forzare retoricamente le parole — senz'altro prossimi al fascismo, per quel che riguarda lo Stato e il cittadino, e i rapporti tra Stato e cittadino. Si assicura che queste limitazioni valgano anche in altri Stati, e se ne fa l'elenco. Ma che vuol dire questo? Se sbagliano altri dobbiamo dannarci, ricalcando errori altrui?

Senza parlare, poi, di alcune circostanze limitate, ma concrete. Al rinnovo del contratto nazionale gli impiegati del Viminale si troveranno in circostanze simili a quelle del poliziotto, come lo configura il progetto di legge. E allora, a quel punto, come impedirete il cosiddetto « collegamento »? Con l'uso della forza, con la galera?

Il mio invito pacato propone una correzione, necessaria per tutti, oltre l'irrigidimento delle parti. Una polizia imbrigliata, imbrigliata nel comportamento politico e sindacale, potrebbe diventare presto uno strumento indocile e pericoloso per la libera convivenza secondo le regole del-

la democrazia: se ne avvantaggerebbero solo l'imperversare della violenza e le spinte al dispoitismo, di destra o di sinistra che fossero.

BELLUSCIO. Chiedo di parlare sull'articolo 82.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Signor Presidente, prima che la Camera sciolga uno dei nodi politici più rilevanti del progetto di legge al nostro esame, vorrei ricordare brevemente ai colleghi deputati che il 13 settembre 1976 il ministro della difesa, di concerto con quelli dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze (stampato della Camera n. 407), presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Dopo l'affermazione di principio della estraneità delle forze armate alle competizioni politiche, proprio per garantire lo imparziale esercizio dei relativi compiti, il provvedimento prevedeva all'articolo 5 il divieto per i militari, che non sono in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo, di iscriversi a partiti politici o ad associazioni che hanno attività o fini politici.

Questa norma, però, durante l'esame da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera, subì un'ampia revisione, per effetto della quale nel corrispondente articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultò eliminato ogni riferimento al divieto di iscrizione a partiti politici.

Per la verità, signor Presidente, per le implicazioni che il problema aveva per l'Arma dei carabinieri, la questione fu presa in attenta considerazione da vari parlamentari, tanto che gli onorevoli Segni (della democrazia cristiana), Bandiera (del partito repubblicano), Bozzi (del partito liberale) e D'Alessio (del partito comunista italiano), nella seduta conclusiva delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera del 21 giugno 1978, presentarono un ordine del gior-

no unitario. In esso veniva segnalata al Governo l'esigenza che, in sede di predisposizione della nuova normativa riguardante la riforma della pubblica sicurezza, eventuali norme di applicazione della facoltà prevista dall'articolo 98 della Costituzione fossero uniformemente applicate a tutti coloro che svolgono istituzionalmente funzioni di polizia e di tutela dell'ordine pubblico.

Il medesimo ordine del giorno, accettato dal Governo, intendeva dare una risposta alle istanze da più parti avanzate, affinché, già nella stessa legge di principio per il personale dell'Arma dei carabinieri fosse stabilito il divieto di iscrizione a partiti politici, già vigente per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Vorrei sottolineare che il divieto, a nostro giudizio, è in perfetta consonanza con le previsioni degli articoli 52 e 98 della Costituzione.

Vorrei anche sottolineare che l'articolo 98 della Costituzione consente con disposizione di legge l'introduzione di limitazioni, oltre che nei riguardi dei militari di carriera in servizio (cioè l'Arma dei carabinieri), anche per i funzionari e agenti di polizia. In tale contesto il divieto, che noi avevamo proposto, risulta a nostro giudizio costituzionalmente legittimo, e deve costituire un motivo di significativo riferimento al decreto legislativo luogotenenziale del 24 aprile 1945, n. 205, che nell'ordinamento vigente afferma da tempo un similare divieto per il personale militare e civile dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Questo conferma la incompatibilità, principalmente per le forze di polizia, con l'esercizio di attività politiche che porterebbe tali forze a schierarsi inevitabilmente a favore di una parte, compromettendo la coesione delle unità e quindi l'efficienza delle istituzioni.

Inoltre, bisogna tener presente che nella struttura istituzionale dello Stato esistono incarichi ed impegni che per oggettive esigenze funzionali impongono al personale che vi è preposto per volontaria elezione, limitazioni e sacrifici che tornano a beneficio di tutta la collettività. Di

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

questo ha tenuto giustamente conto il legislatore costituente, e a questo proposito vorrei ricordare che nell'attuale testo di riforma della polizia è assente ogni riferimento all'applicazione dell'articolo 98 della Costituzione, né contestualmente è stata approvata la proposta di legge del partito repubblicano riguardante tutte e quattro le categorie di cui all'articolo 98 della Costituzione.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Non è stata approvata, altrimenti non avremmo problemi.

BELLUSCIO. È stato proprio l'impegno, onorevole Mammi, ad approvare contestualmente la proposta repubblicana a far sorvolare finora in questa sede il delicato argomento introdotto dal nostro emendamento.

Poiché la proposta repubblicana non è stata approvata, né riteniamo che possa esserlo tanto facilmente, nonostante sia stata posta all'ordine del giorno della Commissione di merito in sede legislativa — questa è una notizia di ieri — perché intaccherebbe diritti già acquisiti da alcune categorie, tra cui quella dei magistrati, siamo dell'opinione che sia necessario in questa sede, e non in altre, prevedere limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti al Corpo di polizia.

Nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali affermavo che occorre avere l'onestà, onorevoli colleghi, di riconoscere che qui non si tratta di essere arretrati o avanzati, ma di evitare errori e danni che, una volta prodotti, sarebbe impossibile o molto difficile riparare.

Sul problema politico della riforma, a nostro giudizio, si tratta di tenere l'occhio fisso agli interessi del paese, che vuole una polizia matura, serena, preparata ed efficiente, ma anche una polizia legata a tutti i cittadini da un ampio mandato fiduciario; perché questo avvenga è necessario allontanare da tutti i cittadini il sospetto che le forze di polizia, o alcuni

esponenti di queste, stiano da una parte contro un'altra, qualsiasi essa sia.

STEGAGNINI. Chiedo di parlare sullo articolo 82.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGAGNINI. Signor Presidente, le argomentazioni che ha qui portato il collega Belluscio sul fondamentale problema della possibilità di iscrizione o meno ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia mi pare abbiano avuto ampia illustrazione, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista storico-parlamentare.

È stato molto ben ricordato l'impegno assunto dal Governo allorché, in Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, nel 1978, si varò la legge n. 382 sulla disciplina militare. Essa intendeva estendere a tutti gli appartenenti militari delle forze di polizia il divieto di iscrizione ai partiti politici, allorché tale principio sarebbe stato fissato e ratificato nella nuova legge di riforma della polizia.

Questo è un problema essenziale. Pur non volendo fare una analisi politica approfondita, mi sembra opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che potrebbe accadere, ad esempio, in un piccolo paese, allorché i cittadini venissero a conoscenza che il tale maresciallo è iscritto a questo o quel partito, e quindi quale fiducia, quale credibilità, quale imparzialità verrebbe ad avere questo rappresentante dell'ordine in quella comunità.

Ma vi sono altri motivi: come potremmo delimitare, come potremmo ridurre lo impegno politico di un appartenente alle forze di polizia, iscritto ad un partito, ed impedirgli, ad esempio, che diventi segretario di una sezione o di un organismo di partito? Si otterrebbe, poiché gli appartenenti alla polizia saranno iscritti anche a un sindacato, che i poliziotti sarebbero più assorbiti dalla vita politica e sindacale che da quella professionale e di istituto e vi sarebbe poi, di fatto, quel collegamento politico, quella connessione tra sindacato e partiti politici che mi sem-

bra venga respinta in questo Parlamento dalla maggioranza delle forze politiche.

Quindi sono favorevole al ripristino del primo capoverso di questo articolo, che sancisce il divieto di iscrizione ai partiti politici, anche perché credo che, ove questo non avvenisse, e si lasciasse l'attuale dizione poco chiara e precisa, sarebbe difficile assicurare per il poliziotto la voluta e assoluta imparzialità; e, qualora questa venisse intaccata, sarebbe difficile fissarne la adeguata sanzione. Mi sembra, cioè, molto gesuitico pretendere l'assoluta imparzialità senza poi stabilirne il fondamento ed i limiti.

Credo poi che voler inserire in una riforma della polizia, che deve essere caratterizzata soprattutto dal dato della professionalità, da quello della qualificazione professionale, coloriture politiche, ovvero aspetti e collegamenti con organizzazioni facenti capo a partiti, non potrebbe che essere riduttivo del vero significato di qualificazione, di valorizzazione, che si vuole attribuire agli appartenenti alla polizia stessa.

Desidero, inoltre, esprimere anche una sorta di critica ad una parte di questo articolo, a quella che si riferisce alla possibilità di candidature ad elezioni politiche o amministrative. Le misure previste nell'articolo hanno, a mio avviso, una funzione di deterrenza, e tendono cioè a sconsigliare gli interessati dal cimentarsi in competizioni elettorali. Quindi, da un lato l'articolo incita, propugna una sorta di militanza politica, dall'altro invece non ne consente il libero esercizio in termini elettivi, cioè in termini di partecipazione personale e diretta.

Ritengo, quindi, che questo articolo sia da modificare, reintroducendo il primo capoverso proposto a suo tempo dal Governo, e eventualmente emendandolo nella parte che non consente il libero esercizio dell'attività politica, quella consentita e garantita dalla Costituzione, cioè quella elettiva. E ciò soprattutto nella parte che prevede sanzioni, quale quella di essere allontanati dalla sede dove ci si è presentati candidati, ancorché, magari, liberamente eletti dai cittadini; quasi che

fosse un disdoro essere eletti dal popolo italiano nel caso che si faccia parte delle forze di polizia.

Quindi, signor Presidente, sono favorevole al ripristino del testo originario nella prima parte di questo articolo e sono favorevole a un emendamento soppressivo per la parte finale dell'articolo 82.

RODOTA. Chiedo di parlare sull'articolo 82.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTA. Abbiamo già toccato nel corso della discussione sulle linee generali le questioni di principio che in questo momento si ripropongono; tuttavia credo che qualche breve notazione, data la delicatezza della materia, non sia inutile: la discussione che si è svolta finora mi pare lo testimoni.

Non c'è dubbio che con l'articolo 82 si entri nel vivo di uno degli aspetti più delicati della legge che stiamo esaminando, trattandosi di affermazioni di principio che, come da molti accenti ascoltati stamane in quest'aula, sono destinate poi a produrre effetti al di là della specifica materia di cui ci stiamo occupando. Si tratta di questioni — ripeto — delicate, la cui soluzione può pesare anche sul giudizio di insieme che del provvedimento in discussione saremo chiamati a dare.

Mi pare evidente che oggi l'accento cada sostanzialmente sulla opportunità o meno di ripristinare, in forme diverse (le proposte non sono identiche su questo punto), il divieto di iscrizione ai partiti politici. È chiaro che in via puramente formale non si tratta di questione di stretta costituzionalità, perché sul punto — lo abbiamo detto con chiarezza in sede di discussione generale e nel dibattito nelle Commissioni — la Costituzione è stata chiara: l'articolo 98 ha previsto questa possibilità, ma, appunto, una possibilità.

In altri termini senza fare il rituale ed ennesimo richiamo ai lavori preparatori della Costituzione, vorrei sottolineare che le preoccupazioni che i costituenti ebbero non li spinsero fino al punto di ipotizzare

di disciplinare in sede costituente un divieto, poiché si riteneva che questa fosse materia da lasciare alla prudente valutazione del legislatore: prudente valutazione che, evidentemente, può sciogliere la questione tanto nel senso di non prevedere divieti di iscrizione, quanto di prevederli.

Dunque, quello che abbiamo di fronte è un problema di opportunità politica, che va valutato in un quadro che rispetto al momento in cui la Costituzione è stata approvata è notevolmente mutato in molte sue componenti, e sul quale credo che debba essere portata l'attenzione.

Ad esempio, infatti, in quest'aula abbiamo avuto molti casi in cui una più attenta partecipazione « politica » (detto fra virgolette) di appartenenti alle forze di polizia alla vita civile e politica del paese non si è affatto tradotta in una perdita di imparzialità, di credito, di fiducia dei cittadini nei confronti della polizia come istituzione, ma sicuramente in una crescita di consenso intorno all'azione delle forze di polizia.

Questo è sicuramente un dato che dobbiamo valutare: da un canto è chiaro che oggi quello che spingeva a considerare con grande preoccupazione il problema dell'iscrizione ai partiti politici si è venuto, rispetto al momento in cui la Costituzione è stata scritta, in certa misura a sdrammatizzare, perché la militanza, la presenza, la partecipazione ai partiti è diventata un fatto comune, costante della nostra vita: è tutt'altro che fatto tale da implicare necessariamente la violazione dell'imparzialità. Dall'altro lato, l'arricchimento della presenza degli appartenenti alle forze di polizia — e di pubblica sicurezza in particolare — si è tradotto in una crescita di consensi intorno alla istituzione polizia.

Questi sono dati che, senza sopravvalutarli, devono tuttavia essere tenuti presenti. Ecco perché ritengo che, a parte quelli che potranno essere gli esami più dettagliati cui ci dedicheremo quando si tratterà di valutare i singoli emendamenti, la soluzione complessiva adottata dalla Commissione sia equilibrata. Il problema della imparzialità e dunque del rapporto

tra polizia di Stato e collettività è colto infatti in quello che, a mio giudizio, è il momento fondamentale: alcune manifestazioni esterne e legate alla funzione esercitata che, essendo collegate ad una militanza politica, possono, agli occhi dei cittadini, comportare una perdita, reale o presunta, di imparzialità da parte di coloro che agiscono.

Questo mi pare il punto sul quale si incide e che viene disciplinato — diciamo francamente — anche in modo piuttosto stringente, con qualche genericità di formulazione che evidentemente può dare all'amministrazione dei margini di intervento disciplinare assai larghi.

Dunque, su questo versante io non vorrei certamente preoccupazioni. Ciò che invece mi pare per un verso pericoloso e per un altro singolare o ingenuo (e cercherò sinteticamente di motivare questo mio giudizio) è la volontà di spingere questa disciplina oltre, con una sorta di pretesa o di incidere sul foro interno (quasi che l'imparzialità fosse più salvaguardata dalla mancanza di una tessera, pur in presenza di una convinzione radicata), oppure (e questo è il punto che mi preoccupa di più) di introdurre una sorta di pericolosa sterilizzazione, rispetto alla quale io credo che la valutazione di opportunità che noi siamo chiamati a fare debba essere molto attenta.

È infatti evidente che, quando leggiamo l'articolo 98 della Costituzione, non lo dobbiamo collegare soltanto a talune delle norme che sono state richiamate qui e nelle nostre precedenti discussioni; lo dobbiamo ricollegare anche — e direi soprattutto — a quell'articolo 49 della Costituzione che fa dei partiti il veicolo privilegiato per la determinazione della politica nazionale. È chiaro che in questo senso, sia pure in maniera molto sfumata, nella Costituzione si apre un dato di contraddizione: da una parte, la Costituzione privilegia i partiti politici, al punto tale da farne il veicolo preferenziale perché i cittadini, tutti i cittadini possano partecipare alla vita politica nazionale; dall'altro, ipotizza possibilità di divieto di iscrizione. Ma evidentemente questo giudizio

di opportunità che il legislatore è chiamato ad esprimere deve essere condizionato da quella maggiore premessa costituita dall'articolo 49 della Costituzione.

Questo è un invito alla prudenza, da parte del legislatore, di estrema chiarezza; ritengo perciò che, qualora adottassimo la drastica soluzione radicale del divieto, porremmo un consistente ostacolo all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito come quello di partecipare alla determinazione della vita politica nazionale. Ecco il discrimine molto delicato che ci impone una molto seria meditazione. Vi sono interessi da ponderare, come avviene tutte le volte che dobbiamo giudicare interessi costituzionalmente rilevanti, che sono tutt'altro che trascurabili. Se l'interesse all'imparzialità dell'azione è sufficientemente garantito dalla disciplina dell'azione con rilevanza esterna, mi permetto di dissentire da quanto diceva prima il collega Stegagnini relativamente alle conseguenze che può comportare la partecipazione o l'elezione, perché l'aver così pubblicamente preso parte alla vita della comunità può poi giustificare quell'allontanamento. Qui non vedrei con scandalo l'indicazione contenuta nell'articolo, non la vedrei affatto come una lesione di quei diritti. Una volta che sul versante esterno ci fosse questa sufficiente garanzia, incidere anche sulla possibilità di iscrizione, limitando radicalmente la possibilità di esercitare il diritto a partecipare alla determinazione della vita politica nazionale, è francamente eccessivo e, come precedente, pericoloso.

Su un autorevole giornale di partito ho letto che — per carità! — questo divieto non avrebbe impedito ai poliziotti di pensare come volevano né di votare per il partito che preferivano. È veramente singolare; a meno che non si preveda una particolare scheda elettorale per poliziotti, con selezione dei singoli simboli su cui apporre la croce, come si sarebbe potuto incidere sul foro interno dei poliziotti? Sono amenità che richiamo solo perché lette su giornali molto autorevoli, ma il problema è di una disciplina seria. L'altro importante punto è quello

richiamato qui: in questa sede introduciamo una disciplina ancora più pesante di quella prevista per gli appartenenti ai ruoli militari, dove la ricordata legge di principio del '78 prevede invece una disciplina molto più leggera.

È stato ricordato un ordine del giorno approvato da questa Camera ed accettato dal Governo. A parte che è singolare che gli ordini del giorno, nelle discussioni parlamentari (per la mia breve esperienza), compaiano o scompaiano a seconda delle convenienze, l'ordine del giorno è lì; rimane il voto della Camera, un'aspirazione od una speranza; la legge sta lì. Quando domani avremo introdotto — se la Camera deciderà di farlo — una disciplina per la iscrizione ai partiti politici, indubbiamente la disparità di trattamento fra appartenenti ai ruoli militari ed a forze di polizia sarà consumata, quali che siano le nostre opinioni, con una conclusione che francamente mi pare paradossale.

D'altra parte, tocchiamo di nuovo con mano i limiti di certe proposte. Taluni emendamenti prevedono che sia soltanto la polizia di Stato a non potersi iscrivere ai partiti politici; altri, le forze di polizia. Vediamo le due distinte ipotesi. Approvando la prima, sarebbero soltanto gli appartenenti alla polizia di Stato in senso tecnico a non potersi iscrivere, mentre altri, che al loro fianco esercitano le stesse funzioni nelle operazioni, avrebbero la possibilità di iscriversi ai partiti politici, con una conclusione almeno singolare!

Qualora le forze di polizia fossero tutte coinvolte da questo progetto, toccheremmo con mano l'errore commesso approvando la formulazione per cui arriveremmo fino alle guardie forestali, che si vedrebbero precludere la possibilità di esercitare questo che nel quadro costituzionale si configura quale momento essenziale per la partecipazione alla vita politica del paese. Ecco dove si tocca ancora una volta formalmente il limite dell'impostazione che si vuol dare al problema.

Non credo, detto fra noi, che il problema si risolva con argini di carta; questi ultimi sono assai pericolosi, in quanto sancire il divieto di iscrizione a partiti po-

litici può non corrispondere ad una pratica, ad un comportamento che sia tale da essere testimonianza di imparzialità. Ma nello stesso tempo l'argine di carta non consente di frenare i comportamenti non parziali, laddove si verificassero; esso rappresenta anche la rottura di un principio importante, perché riusciremmo a massimizzare le diseconomie di questo provvedimento senza averne alcun beneficio. Avremmo quindi introdotto una dichiarazione di principio, a mio giudizio non opportuna, che non ci porta quei benefici poc'anzi elencati.

Questo è il filo che ci deve guidare nella valutazione dell'articolo 82 e dei successivi del progetto di legge in esame, per cercare quelle soluzioni equilibrate che, ferme restando le indicazioni di principio, non ci spingano ad entrare in contraddizione con la logica che ispira una richiesta di riforma della polizia e quindi a portarci a risultati contraddittori con la premessa dalla quale siamo partiti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 82 con il seguente:

Gli appartenenti alla polizia di Stato debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Agli appartenenti alla polizia di Stato è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni e organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche o amministrative, quando si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) indossano l'uniforme;

c) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come appartenenti alla polizia di Stato o si rivolgono ad altri appartenenti alla polizia di Stato in divisa, o che si qualificano come tali;

Gli appartenenti alla polizia di Stato candidati ad elezioni politiche o ammini-

strative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda in abito civile. Essi godono di un permesso speciale per la durata della campagna elettorale.

82. 1.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

GIANNI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI. Svolgerò brevemente questo emendamento perché le considerazioni generali e di principio sono state da altri colleghi già illustrate nel corso della discussione sulle linee generali; ciò mi permette quindi di limitare il mio intervento. Mi rendo perfettamente conto che tra il testo elaborato dal Governo — che qualcuno vorrebbe ripristinare — e quello modificato dalla Commissione vi è una differenza abbastanza sensibile in favore di quest'ultimo, soprattutto per l'assenza di un esplicito divieto di iscrizione a partiti politici. Tale questione è importante e significativa anche per i motivi enunciati da altri colleghi questa mattina (da ultimo nell'intervento dell'onorevole Rodotà, il quale si è intrattenuto sullo spirito e sulla lettera dell'articolo 98 della Costituzione).

Da un esame, anche superficiale, della vita democratica del nostro paese, si rileva che gran parte della partecipazione politica e democratica alla vita pubblica passa attraverso il sistema dei partiti politici. Ora, il divieto di aderire ad un partito, anche per un numero limitato di cittadini, rappresenta non soltanto una violazione del dettato costituzionale, così come deve essere inteso, ma anche una operazione antistorica e fortemente regressiva. Fatta questa preliminare e semplice considerazione, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione sulla quale insistiamo ancora per coerenza, e sulla quale abbiamo insistito nel corso di tutto il dibattito.

Come si può notare, il nostro emendamento precisa immediatamente che l'articolo 82 del progetto in esame, recante

« Norme di comportamento politico », deve riguardare gli appartenenti alla polizia di Stato e non gli appartenenti alle forze di polizia, come invece è scritto nel testo proposto dalla Commissione.

Questa ci pare una questione di carattere essenziale, perché, come già rilevavano altri colleghi, proprio dalla lettura dell'articolo 82 diventano ancora più chiari — qualora vi fosse ancora bisogno di chiarezza — i motivi della insistenza della maggioranza governativa nel voler inserire ad ogni costo nella riforma di polizia l'attribuzione ad altri Corpi, oltre che alla polizia stessa, della qualifica, che si dice innovativa, di forze di polizia. Che tale qualifica sia in un certo senso innovativa, ma in senso negativo, lo si evince proprio, a mio parere, dall'articolo 82, poiché in base ad esso le cinque forze di polizia, così come sono state definite nell'articolo 16, vengono a perdere parte dei diritti politici che sono loro attualmente riconosciuti.

Non siamo quindi semplicemente di fronte ad una limitazione di diritti politici che rimane nella casistica proposta dall'articolo 82 per la polizia di Stato, ma ritorneremmo indietro rispetto al godimento dei diritti politici da parte di altri Corpi, nella misura in cui essi sono qualificati come forze di polizia.

Infatti, per le forze di polizia ancora militarizzate le norme in oggetto risultano ben più restrittive delle disposizioni contenute nella famosa legge n. 382 — già da altri richiamata, anche se con scopi esattamente contrari ai miei — concernente le norme di principio sulla disciplina militare.

Più paradossale ancora è la posizione prevista dall'articolo 82 per il Corpo forestale, il quale, per il solo fatto di essere divenuto forza di polizia, passa dal godimento integrale dei diritti politici ad una situazione in cui viene a goderne con maggiori limitazioni delle stesse forze armate.

Quanto alla polizia, siamo all'assurdo che il processo di smilitarizzazione segna, in pratica, una restrizione dei diritti politici, poiché, come forza militare, la poli-

zia godrebbe ancora di maggiori diritti politici, in virtù della legge sulla disciplina militare che ho prima richiamato.

Qui, perciò, entriamo effettivamente nel vivo del problema di questa riforma, ma entriamo anche nel vivo delle contraddizioni che hanno accompagnato la maggioranza governativa nel proporre questo tipo di articolato, cioè nelle contraddizioni specifiche su uno dei temi fondamentali, che sono alla base non semplicemente della riforma, ma di quei dieci e più anni di lotte che tutti abbiamo ricordato nella discussione sulle linee generali e che attonano al nodo dei diritti politici e, negli articoli successivi, dei diritti sindacali.

Tra l'altro, già nell'articolo 82 si comincia ad invadere la materia sindacale quando si menziona il divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni o manifestazioni di carattere sindacale, e non soltanto a riunioni o manifestazioni di carattere politico. Questa mi pare che sia un'ulteriore innovazione, ma di tipo regressivo, poiché non ve ne è traccia nelle norme sulla disciplina militare che prima richiamavo. Si può dire che questo nuovo divieto ha una importanza relativamente modesta, essendo temperato da un richiamo ad un articolo successivo, che dobbiamo ancora discutere. Ma, pur se l'importanza è relativamente modesta, resta la nostra preoccupazione, perché ci pare che già all'interno di questo articolo 82 si cominci ad intaccare il corpo dei diritti sindacali (tema che tratteremo in sede di discussione dei successivi articoli). Resta, dunque, smentita l'affermazione fatta da taluni esponenti della maggioranza in sede di discussione dell'articolo 16, quello che delinea le cinque forze di polizia, secondo la quale i preesistenti diritti sindacali di queste ultime non verrebbero toccati dalla presente legge. Invece, anche gli stessi diritti sindacali, come risulterà successivamente più chiaro, subiscono una ulteriore contrazione.

Ritengo che sul tema della cosiddetta imparzialità sia stato detto bene stamane dall'onorevole Rodotà. Mi permetto semplicemente di sottolineare che la formulazione di questo concetto nel testo al no-

stro esame appare pericoloso per la sua estrema genericità, che si presta ad interpretazioni estensive di qualunque genere. Qualcuno potrebbe, infatti, essere tentato di giustificare l'aggiunta delle parole « o sindacali », il riferimento anche a manifestazioni sindacali, con la motivazione — che però a me sembra assurda — che partecipare in divisa a riunioni o manifestazioni sindacali comprometta l'imparzialità delle forze dell'ordine. Si tratta solo di un esempio, ma di un esempio forse utile ad indicare il livello pesantemente contraddittorio in cui si sta sviluppando la riforma di polizia in quella che costituisce la sua fase centrale e più significativa.

In base alla esigenza di imparzialità di cui parlavo prima, il diritto di presentarsi candidati alle elezioni dovrebbe, secondo il testo attualmente in esame, essere pagato dagli appartenenti alle forze di polizia con un trasferimento coatto di ben tre anni (il testo governativo, se non erro, ne proponeva addirittura cinque), fuori dalla circoscrizione in cui gli stessi si presentano e che, presumibilmente, non di rado coincide con la sede tradizionale di lavoro e di residenza.

Anche per questi motivi, dunque, proponiamo che l'articolo si riferisca alla sola polizia, ricalcando il disposto della più volte citata legge sulla disciplina militare. L'ultima parte dell'articolo verrebbe modificata, quindi, con la soppressione del riferimento a quel trasferimento coatto che ho prima detto. Quanto, poi, ad elementi di contraddizione che sarebbero presenti all'interno del nostro emendamento, secondo quanto detto dall'onorevole Baldelli, debbo semplicemente sottolineare, innanzitutto, che la casistica dei divieti nel nostro emendamento è enormemente inferiore a quella già presente nel testo della Commissione (non parliamo poi del testo governativo) e che il mantenimento, poi, del primo comma, con la modifica, per altro, delle parole « forze di polizia » con le parole « polizia di Stato », indica un'esigenza di fondo, un concetto di fondo che abbiamo voluto mantenere inalterato: cioè che mai in nessun caso il godimento pieno, come noi proponiamo, sia pure con

talune limitazioni, dei diritti politici, possa configurarsi come la possibilità che qualcuno, dall'interno o dall'esterno delle forze di polizia o — poco importa in questo caso — della polizia di Stato, intenda usare gli appartenenti a tale polizia come massa di manovra o di pressione nell'ambito di competizioni o scontri politici o sociali, sottolineandosi con ciò il carattere complessivo esterno del corpo stesso, data la sua collocazione nel quadro istituzionale. Altra cosa è invece il fatto che i singoli appartenenti alla polizia possano godere pienamente di diritti politici e sindacali, principio, questo, per noi irrinunciabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 82 con il seguente:

Gli appartenenti alla polizia di Stato, analogamente agli appartenenti agli altri corpi di polizia, sono al servizio esclusivo della Nazione.

Al fine di garantire l'assoluta imparzialità della loro funzione, tutti gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi e militare in partiti politici o comunque assumere comportamenti che compromettano l'indipendenza politica di chiunque sia impiegato in compiti di polizia.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse ovvero da quella di cessazione del mandato.

82. 2.

BELLUSCIO.

L'onorevole Belluscio ha facoltà di illustrarlo.

BELLUSCIO. Signor Presidente, ritengo di averlo già svolto nel mio intervento sull'articolo 82. Vorrei soltanto aggiungere che i dirigenti delle nascenti strutture sindacali di polizia, sia unitarie sia autonome, accettano limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici, a condizione che esse siano estese agli appartenenti a tutti i Corpi di polizia. Di qui il nostro emendamento, che estende appunto a tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia il divieto in questione, in considerazione della specificità dei compiti esercitati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che i proponenti hanno comunicato di rinunciare ad illustrare:

Premettere il seguente comma:

Gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi a partiti politici.
82. 5.

GREGGI, PAZZAGLIA.

Al primo comma, dopo le parole: Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto, *aggiungere le seguenti:* di iscriversi a partiti politici e.

82. 3.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO, GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI, MICELI, PARLATO.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: ovvero da quella di cessazione del mandato.

82. 4.

STEGAGNINI.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di illustrarlo.

STEGAGNINI. Signor Presidente, ritengo di averlo già illustrato nel mio intervento sull'articolo 82.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Stegagnini.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Per accordo intervenuto tra i presentatori, cominceremo dalla seguenti interrogazioni, che vertono sul medesimo argomento e saranno pertanto svolte congiuntamente:

Casini, Speranza, Stegagnini, Portatadino, Sanese, Garocchio, Piccoli Maria Santa, Marzotto Caotorta, Garavaglia Maria Pia, Vietti Anna Maria e Bianco Ilario, al ministro della sanità, « per conoscere:

se risulti al ministro che recentemente l'ospedale civile di Cecina ha bandito un concorso riservato a medici non obiettori;

se risulti che pubblici concorsi discriminatori per gli obiettori siano già stati banditi in almeno altri sei casi in Italia;

come valuti il fatto che decisioni così chiaramente contrastanti con la Costituzione vengano prese in nome del « diritto d'aborto » mentre nei lavori preparatori della legge 22 maggio 1978, n. 194, si legge che tale diritto non si intendeva riconoscere;

quali provvedimenti intenda prendere per riportare la legalità nell'ospedale civile di Cecina e comunque per evitare che fatti del genere abbiano in futuro a ripetersi;

quali iniziative intenda assumere affinché alla obiezione di coscienza dei medici sia attribuito il valore sociale che le compete, di strumento per mantenere nella coscienza sociale il valore della vita pur in un sistema di liberalizzazione dell'aborto » (3-00937);

Armellin, Zoso, Dal Castello, Pellizzari, Malvestio, Meneghetti, Caravita, Zambon e Casini, ai ministri della sanità e di

grazia e giustizia, « per sapere se sia vera la notizia diffusa dai giornali quotidiani dei giorni 2 e 3 dicembre 1979 secondo la quale il consiglio di amministrazione dell'ospedale di Cecina nel bando di concorso per anestesista ha espressamente previsto tra i requisiti per l'ammissibilità quello di non essersi dichiarati obiettori di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978; bando che sarebbe stato regolarmente approvato dai comitati di controllo della regione Toscana.

Gli interroganti chiedono inoltre se siano vere le notizie, riportate dai giornali quotidiani nei giorni scorsi, secondo le quali in altri ospedali e in consultori familiari del territorio nazionale si sarebbero verificati casi di violazione del diritto di obiezione di coscienza.

Chiedono infine quali provvedimenti intenda adottare il ministro per far fronte a fatti così gravi di discriminazione (sia per quanto riguarda l'assunzione, sia per quanto concerne la permanenza in servizio) che si verificano a danno di medici di ospedali e di consultori perché obiettori di coscienza.

Questi fatti, oltre a danneggiare la professionalità di coloro che vengono discriminati, costituiscono una offesa alla coscienza umana di tutti quegli operatori che si dichiarano obiettori perché considerano la vita umana, e quindi anche quella del nascituro, il più importante dei valori dell'etica naturale » (3-01108).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli onorevoli interroganti pongono in termini specifici — richiamando successivamente la questione anche in termini più generali — il problema relativo ad un concorso, indetto dal consiglio di amministrazione dell'ospedale di Cecina, ai fini del quale era stata richiesta, tra i documenti necessari per l'ammissione, anche una dichiarazione di non obiezione di coscienza, con riferimento alla legge n. 194 del 1978, che, come è noto, si riferisce alla disciplina dell'interruzione del-

la gravidanza. La deliberazione in questione fu adottata, nella riunione del 31 luglio 1979, da quel consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti; l'approvazione da parte del comitato di controllo, sezione decentrata di Livorno, avvenne per decorrenza dei termini.

È noto che non esiste alcuna normativa, né statale né — a maggior ragione — regionale, che preveda riserva di posti nei pubblici concorsi o avvisi di incarico a favore di sanitari non obiettori. Inoltre, l'articolo 9 della legge n. 194 prevede che la dichiarazione dell'obiettore debba essere comunicata entro un mese dalla assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza, cioè, evidentemente, dopo il concorso. Nel caso specifico, l'amministrazione ospedaliera ha soprasseduto all'esecuzione del bando di concorso di cui si tratta.

Frattanto è intervenuta l'approvazione della legge n. 33 del 1980, che all'articolo 24-ter estende i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 — decreto delegato in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 83 del 1980 relativo alla disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali — in materia di concorsi riservati al personale di qualifica o posizione funzionale iniziale, che abbia maturato sei mesi di servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge. Nel caso di specie questa normativa rende necessaria la sospensione del concorso in vista di una definitiva revoca anche perché è in servizio presso l'ospedale un assistente ostetrico-ginecologo in possesso dei requisiti previsti per ottenere il beneficio in oggetto.

Per l'osservanza della norma in oggetto la giunta regionale ha già provveduto a bloccare tutti i concorsi banditi o in corso di espletamento, compreso il concorso citato. Abbiamo inoltre appreso che, per quanto di sua competenza, il dipartimento regionale per la sicurezza sociale della regione Toscana ha provveduto alla necessità degli ospedali più largamente interessati dall'obiezione ai sensi di legge, promuovendo comandi di ostetrici, gineco-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

logi, anestesisti non obiettori da altri ospedali.

PRESIDENTE. L'onorevole Armellin ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARMELLIN. La risposta all'interrogazione da me presentata unitamente ad altri colleghi è parzialmente soddisfacente; avrei desiderato maggiore incisività e decisione nella risposta per i motivi che esporrò e soprattutto anche perché nella interrogazione facevo riferimento ad altri fatti che sarebbero avvenuti in altri ospedali e in altre strutture sanitarie.

Comunque, successivamente alla presentazione dell'interrogazione e precisamente in data 6 marzo 1980 l'allora ministro della sanità, onorevole Altissimo, ha tenuto la relazione del Governo dinanzi alle Commissioni riunite sanità e giustizia sullo stato di attuazione della legge n. 194 ed ha trattato anche questo problema. Non vi è dubbio che per quanto riguarda l'obiezione di coscienza da parte abortista si tende a criminalizzare l'obiezione stessa considerandola il maggior intralcio alla pratica degli aborti e strumento per boicottare la legge. Ebbene il ministro stesso in quella relazione molto correttamente ha osservato come sia inammissibile la discriminazione nell'assunzione dei medici e del personale paramedico negli ospedali e negli enti pubblici; ha inoltre precisato che trattasi di una discriminazione inammissibile perché la legge riconosce esplicitamente il diritto di obiezione ma che comunque, essendo quello dell'obiezione un problema correlato ai problemi di funzionalità posti dal servizio, è utile affrontarlo a livello legislativo, perché visto in un'ottica funzionale assume caratteri meramente operativi che pure lo Stato ha il dovere di garantire.

Queste le parole del ministro, ma non so se il ministro stesso intendesse dire che aveva in animo di proporre una correzione alla legge che legalizza la discriminazione degli operatori sanitari sulla base delle loro convinzioni morali e professionali. Ciò che mi preme sottolineare è che un atteggiamento così unilaterale nei ri-

guardi del problema dell'obiezione può anche avere incoraggiato e incoraggiare una disapplicazione della legge. Anziché porsi nella posizione critica nei confronti dell'obiezione di coscienza perché non ci si preoccupa di individuare la causa vera di un così largo numero di obiettori?

Tralasciamo, per un momento, di interessarci delle obiezioni disoneste, volte unicamente a complicare l'efficienza del servizio pubblico per trarre beneficio da pratiche occulte ed illecite, cosa questa condannabile sotto tutti gli aspetti (anche se devo dire che non ho avuto conoscenza di alcun medico obiettore che sia stato denunciato per pratica di aborti clandestini). Una cosa è certa: che la grandissima parte degli obiettori si valgono di questo giusto riconoscimento della legge per motivi etici e professionali, perché non condividono il meccanismo della legge, eccessivamente permissivo e tale da non riconoscere al medico ed alla sua professionalità alcuna incidenza, rendendolo un puro e semplice operatore sanitario che viene chiamato a compiere un'azione senza la possibilità di intervenire responsabilmente con una valutazione personale circa un fatto così importante, con un giudizio critico circa almeno l'indispensabilità medica dell'aborto.

È appena il caso di soffermarsi, poi, su qualche osservazione di carattere giuridico per difendere il valore civile e democratico del diritto di obiezione. Basti dire che la nostra Costituzione privilegia la centralità della persona e il rispetto delle sue libertà più caratteristiche, tra cui quella di coscienza, che è la fondamentale. Quindi, a meno che non si voglia rinunciare a questo spirito della nostra Costituzione, non si vede come si possano mettere in atto forme di discriminazione nei confronti del personale sanitario, personale — si noti bene — che non appartiene unicamente all'area cattolica: infatti l'obiezione di coscienza, se è in gran parte motivata da convinzioni morali e religiose, trova il suo primo fondamento e la sua prima giustificazione nel principio — largamente condiviso, per fortuna — che la vita fa parte dei valori dell'etica natu-

rale. Sono principi umani universali, naturali, elementari, che non consentono di sopprimere la vita del nascituro, perché persona umana (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'interrogazione Casini n. 3-00937 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla replica.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Mellini, Pannella, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, Bonino Emma, Ciccio Messere, De Cataldo, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Mella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, ai ministri della sanità e di grazia e giustizia, « per conoscere i particolari del gravissimo episodio verificatosi nell'ospedale policlinico della capitale in cui un degente è stato trovato letteralmente ricoperto di formiche.

In particolare si chiede di conoscere, in relazione alle dichiarazioni rese, al riguardo, dal direttore dell'ospedale medesimo secondo il quale il fatto sarebbe dovuto al « carattere di eccezionalità della situazione », se i Ministri ritengano che ci si trovi effettivamente in Roma in una situazione così eccezionale da far considerare pressoché normale che un degente di un ospedale venga assalito dalle formiche.

Gli interroganti chiedono di conoscere se per l'episodio in questione siano stati iniziati procedimenti giudiziari » (3-00259).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli onorevoli interroganti fanno riferimento, nello strumento di sindacato ispettivo, a un episodio verificatosi all'ospedale Policlinico di Roma.

Prima di entrare nel merito dell'argomento, occorre fare un'affermazione, puntuale e obbligata, anche se ricorrente di fronte a tutti gli atti di iniziativa parlamentare di questo tipo. La premessa è questa: la materia concernente l'assistenza sanitaria ospedaliera è stata trasferita — non delegata, trasferita — com'è noto, alle competenze degli organi regio-

nali, ai quali quindi compete la responsabilità di iniziativa e di intervento in questa materia. Trattasi, com'è noto, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Ciò premesso, il Governo ritiene suo dovere comunicare agli onorevoli interroganti quanto appreso dall'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale Nomentano. Gli elementi che sto per esporre sono quelli acquisiti dalla predetta amministrazione, tramite anche l'intervento del dicastero della pubblica istruzione e del rettorato dell'università di Roma. Leggo pertanto le informazioni pervenute.

Il 30 luglio 1979, al mattino, intorno alle ore 5,30, il paziente del letto n. 21 della sezione uomini della seconda divisione di medicina, quando sono state accese le luci per l'inizio delle pulizie, è stato trovato con il corpo abbondantemente infestato di formiche. Veniva avvertito dalla moglie del paziente il personale di guardia, che provvedeva a ripulire il malato ed il letto dagli insetti. Intorno alle ore 8,30, il fatto veniva comunicato alla direzione sanitaria.

Si precisa che il paziente, sottoposto ad immediati accertamenti specialistici, non ha presentato alla visita dermatologica lesioni provocate da ectoparassiti. Furono rilevate varie circostanze, in base alle quali si poteva attribuire all'episodio carattere di « eccezionalità ». Infatti esso si era verificato di notte, ne era stato oggetto un solo paziente fra i degenti al piano terra del padiglione; inoltre, presso il letto del paziente era stata rilevata la presenza di alimenti ed altresì era notorio che per tutta la città di Roma si era verificata una diffusione stagionale massima di formiche. Nel caso particolare, questa non era stata contenuta dai normali servizi di pulizia per il mancato rispetto di alcune norme igieniche da parte dei pazienti e dei loro visitatori nonché per una minore presenza, per turni feriali, del personale di assistenza.

Il collegio commissariale, che ha gestito l'ente dal 25 luglio al 15 ottobre 1979, dopo le prime indagini effettuate dalla competente direzione sanitaria, ha dato

avvio ad una rigorosa inchiesta affidata alla sovrintendenza sanitaria, costituita nell'ente ospedaliero. Gli atti dell'indagine sono stati inviati all'amministrazione competente.

Non sono emerse, allo stato degli atti, responsabilità penalmente perseguibili, neppure dall'inchiesta condotta dal medico provinciale.

Non si sottace, tuttavia, che al di là di specifiche omissioni che possono aver contribuito a determinare l'episodio lamentato, il complesso ospedaliero presenta deteriori condizioni ambientali e difficoltà organizzative e funzionali, al pari di altri ospedali; circostanze queste che hanno determinato una situazione che gli organi di amministrazione dell'ente ospedaliero hanno l'impegnativo compito di affrontare con l'apporto degli organi regionali.

I responsabili del complesso ospedaliero stanno attuando tutte le misure in loro potere atte ad evitare il ripetersi di tali deprecabili fatti: pulizie straordinarie interne ed esterne, regolare fornitura ai reparti di adeguate quantità di detersivi e disinfettanti, attenta regolamentazione della concessione delle ferie agli ausiliari.

Sin qui le notizie pervenute al Ministero, che concludono ribadendo il carattere eccezionale, non ordinario, e neppure suscettibile di prevedibile ripetizione dello episodio su cui si è riferito.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Luisa Galli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Mellini n. 3-00259, di cui è cofirmataria.

GALLI MARIA LUISA. Prendo atto che la materia concernente l'assistenza sanitaria ospedaliera è di competenza regionale. Ma è pur vero che, se mi trovo al mare e vedo una persona che annega, non dico che spetta al bagnino intervenire, ma mi attivo comunque.

Sapevamo che la competenza in materia sanitaria è della regione, ma il nostro dovere ispettivo ci induce a rivolgere domande ai ministri competenti.

Chiaramente, non si può dire che la risposta sia stata soddisfacente, perché tut-

ti sappiamo che la grave situazione degli ospedali non è affatto eccezionale, ma purtroppo permanente, come ci risulta sia dall'esperienza personale di molti tra noi, sia da quanto leggiamo sui giornali quotidianamente, sia, infine, da ciò che abbiamo ascoltato dalla viva voce di suore, infermieri e parenti dei ricoverati. Siamo al punto che qui a Roma abbiamo istituito un tribunale per i diritti dei malati; proprio a Roma, dove la situazione è giunta a un punto tale che non abbiamo riscontrato in altri ospedali; non che io abbia esperienza di tutti gli ospedali italiani, ma ho esperienza diretta della Lombardia, del Piemonte, della Toscana e dell'Emilia-Romagna; tre anni fa sono stata ricoverata a Roma e più volte mi sono recata negli ospedali romani perché chiamata da alcuni ammalati. Conosco, quindi, la situazione romana; ad esempio, al San Filippo Neri siamo arrivati al punto che i medici sono disperati e vorrebbero andarsene, nonostante la loro specializzazione; mancano le coperte, gli ossigenatori, i cerotti e questa situazione è permanente.

Ritornando ora alla interrogazione relativa all'episodio di cui tutti i giornali si sono occupati nell'agosto scorso, non posso accettare che mi si venga a dire che si è trattato di un anno eccezionale per la diffusione delle formiche e che non sono emerse responsabilità; non accetto che mi si venga a parlare di pulizie straordinarie, perché quelle che si devono fare in questa situazione sono addirittura le pulizie ordinarie.

Se negli ospedali romani, e sottolineo l'aggettivo «romani», si facessero le pulizie ordinarie, non si verificherebbero casi eccezionali. Non ho nulla da aggiungere, tranne che ove non arrivano gli uffici di igiene e le regioni, prego il Ministero di svolgere comunque attività eccezionali di indagine, sorveglianza e denuncia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Galli Maria Luisa, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, Bonino Emma, Ciccimessere, Crivellini, De Cataldo, Faccio Adele, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella,

Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, al Ministro della sanità, « per sapere — atteso che l'inquinamento del Tevere, avendo superato tutte le soglie possibili di sicurezza accertate dal *test* BOD, ha causato la morte di Gianni Buffardi per leptospirosi e che il comune nel suo piano triennale ha previsto cinque depuratori che garantiranno il disinquinamento del Tevere entro il 1990 —:

quale sia la ditta appaltatrice dei tre depuratori che dovrebbero essere in funzione da diversi anni — ma che di fatto non lo sono — per i tre ospedali della città: Spallanzani (malattie infettive), Forlanini e S. Camillo, ospedali che notoriamente scaricano direttamente nel Tevere;

quali modelli di depuratori siano stati scelti e quali siano le loro capacità di distillazione;

perché il Ministero abbia così gravemente mancato alla sua azione di controllo — sia pure attraverso la regione — omissione tanto più grave perché ha causato certamente la morte di più persone, dato non ufficializzato non trattandosi di personaggi « pubblici »;

quale scadenza intenda chiedere alla regione, alle amministrazioni di detti ospedali per l'adempimento di tali obblighi per la prevenzione e la sicurezza sociale dei cittadini.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se non intenda fare una indagine onde accertare che altri ospedali e cliniche in riva al Tevere — magari private — siano adempienti circa l'obbligo dell'impiego del depuratore » (3-00333).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Come preannunciato, debbo introdurre questa risposta con la seguente espressione rituale, ma obbligata: la materia concernente l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque rientra nelle attribuzioni della autorità regionale, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge n. 833 del 1978.

In particolare, circa il controllo dello inquinamento idrico oggetto della interrogazione la competenza è della regione per la redazione del piano regionale di risanamento, per la provincia per le autorizzazioni agli scarichi nei corsi d'acqua superficiali e del comune per i servizi pubblici di depurazione delle acque, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Le scadenze per la realizzazione dei menzionati adempimenti sono fissate dalla citata legge 319 del 1976.

Tuttavia si ritiene doveroso rendere noto all'onorevole interrogante le notizie acquisite in ordine ai tempi proposti all'attenzione del Governo.

Gli scarichi degli ospedali « Spallanzani », « S. Camillo » e « Forlanini » sono collegati al collettore basso di destra del Tevere che sbocca in località Magliana. Gli scarichi degli ospedali « Spallanzani » e « Forlanini », prima di imboccare in fognatura, subiscono uno specifico trattamento di disinfezione mediante iperclorazione e successiva dechlorazione; ciò in relazione al fatto che i due ospedali sono specializzati nella cura delle malattie infettive acute e croniche.

Il « San Camillo », invece, essendo un ospedale generale, presenta la stessa carica infettiva della popolazione di cui è al servizio; pertanto, i relativi liquami non presentano necessità di particolari trattamenti, se non quelli propri dei liquami urbani.

Secondo la circolare della regione Lazio n. 9701/7000 del 2 maggio 1979, emanata in base alla competenza regionale in materia di direttive per la tutela delle acque, è stato imposto agli ospedali di trattare i propri scarichi in adeguati impianti solo quando defluiscono attraverso scarichi a cielo aperto e non sono in atto concreti programmi di costruzione di impianti fognari e depuratori comunali. Nel caso concreto i tre ospedali in parola, come si è detto, sono collegati a pubblica fognatura, per la quale esistono concreti programmi di ammodernamento.

Infatti, con delibera della giunta municipale di Roma n. 9798 del 19 dicembre 1979, è stato approvato il progetto di massima per il collegamento del collettore della Magliana con il costruendo impianto di depurazione denominato Roma-Sud, la cui realizzazione verrà affidata quanto prima. La costruzione dell'intero complesso fognario e depurativo dovrebbe avvenire entro 30 mesi dalla data di affidamento.

Essendo questa la situazione (leggo quanto comunicato dalla giunta della regione Lazio, che abbiamo interessato tramite il commissario del governo), si ritiene che qualsiasi intervento specifico nello ambito dei tre singoli ospedali, oltre che presentare notevoli difficoltà tecniche connesse alla disponibilità di spazio, è destinato a non incidere concretamente sulla qualità degli scarichi del collettore della Magliana; peraltro non è giustificabile la spesa per i depuratori dei tre ospedali, in presenza della volontà chiaramente espressa dall'amministrazione capitolina di realizzare le opere comunali nei tempi più brevi.

Per quanto attiene al suggerimento proposto nell'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che l'indagine richiesta rientra nel più ampio contesto degli scarichi di liquami prescritto dalla legge n. 319 del 10 maggio 1976.

Tanto il Ministero della sanità riferisce secondo quanto comunicato dalla giunta della regione Lazio, interessata tramite il commissario del Governo, ripetendo quanto in premessa circa le diverse competenze istituzionali nell'ambito della materia.

PRESIDENTE. La onorevole Maria Luisa Galli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

GALLI MARIA LUISA. Ringrazio per queste notizie che mi vengono fornite, però rimango sempre con un punto interrogativo quando sento parlare del collegamento con le pubbliche fognature e del piano di ammodernamento. Leggo i giornali, e quindi so tutto sulla vicenda

del collegamento, e conosco benissimo il discorso relativo alle ditte appaltatrici che vogliono entrare negli appalti pubblici, eccetera. La confusione è notevole.

Resta un fatto, onorevole sottosegretario. Quando mi si dice che i tre ospedali non sono tenuti ad avere propri depuratori, io rimango un po' perplessa, perché faccio riferimento a mie esperienze precedenti, relative ai primi atti amministrativi delle regioni nel 1972: alcuni istituti sul mare, che appunto scaricavano in mare, sono stati obbligati dalla regione Emilia Romagna ad approntare i depuratori entro sei mesi. Ebbene, in sei mesi, con o senza soldi, facendo magari dei debiti, i depuratori sono stati approntati.

Poi arriviamo a quel famigerato decreto-legge del dicembre dello scorso anno, che ha prorogato l'installazione di depuratori nelle zone di coltivazione dei lamelibranchi: si fanno le leggi, si stabilisce l'installazione di certi impianti che sono importanti per la salute del cittadino, e poi ci sono le proroghe.

In questo caso, che riguarda l'installazione di depuratori, di collettori nelle fognature di Roma, ci troviamo di fronte alle lotte e alle faide fra le ditte appaltatrici private e pubbliche.

Sono sicura che ci sono queste bellissime circolari, che ci sono questi provvedimenti; solo che poi si arenano e non vanno più avanti perché abbiamo a che fare con queste lotte e con questi nodi politici che non si riesce a sciogliere.

Devo dire che sono soddisfatta della risposta del Governo quando dice che ci sono dei piani e dei progetti seri; mi è bastato però ascoltare la parola « ammodernamento » per farmi tornare in mente tutte le lotte di cui leggiamo quotidianamente sui giornali. È con tristezza che devo dire, allora, che trascorreremo un'altra estate in questa situazione, e non so fra quanti anni avremo risolto il problema, purtroppo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professore Giovanni Giolitti a presidente dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e del professore Raffaele Carlone a presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XI Commissione permanente (Agricoltura).

**Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 14 luglio 1980, alle 17,30.

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interpellanze.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (859);

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (109);

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'Istituto della pubblica sicurezza. Istituzione

del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (145);

BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (148);

MAMMÌ ed altri: Istituzione del corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (157);

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (343);

DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (559);

MILANI ed altri: Riforma della polizia (590);

BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti (729);

BOFFARDI INES: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (795);

— *Relatori: Mammì, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377),

— *Relatore: Mastella.*

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*Approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore: Casini;*
(*Relazione orale.*)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1980

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio;

(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

7. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore*: Zolla.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

*INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOTTARELLI, CECCHI, CHIOVINI CECILIA, POCHETTI E TROMBADORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se — in seguito ai nuovi gravissimi fatti che hanno insanguinato El Salvador e ai continui assassinii di esponenti democratici di quel paese che già nelle ultime settimane hanno provocato nel Parlamento italiano lo sdegno delle forze democratiche e la presentazione di numerose interrogazioni volte a sollecitare iniziative politiche e diplomatiche dell'Italia per la difesa in quel paese dei diritti umani — il Ministro degli affari esteri abbia compiuto

nelle sedi idonee qualche passo significativo per farsi interprete delle sollecitazioni ricevute, per la difesa della vita umana e per la salvaguardia di una prospettiva democratica per lo sventurato popolo salvadorensi. (5-01233)

RUBBI ANTONIO, BOTTARELLI, PASQUINI, CONTE ANTONIO E GIADRESCO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto i competenti organi governativi italiani a congelare le concessioni o il rinnovo di linee di credito con la Repubblica di Cuba fino dallo scorso gennaio.

Per chiedere se non si ritenga che tali misure, oltre che danneggiare gli scambi economico-commerciali italo-cubani, vadano in senso esattamente contrario alla necessità di un generale miglioramento del clima internazionale, realizzabile prima di tutto attraverso la ricerca di intese, a ogni livello, tra tutti gli Stati. (5-01234)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CAPPELLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere se è a conoscenza che l'applicazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, così come viene attualmente effettuata, in modo restrittivo, da parte della amministrazione della difesa, ha dato luogo all'insorgere di un contenzioso da parte di circa un migliaio di colonnelli e generali che, per avere lasciato il servizio a domanda prima del 1° gennaio 1979, si vedono ingiustamente e arbitrariamente colpiti da tale interpretazione restrittiva.

Infatti, all'atto dell'applicazione della citata legge, si è verificato che l'amministrazione ha provveduto, d'ufficio, a concedere, agli aventi diritto, gli aumenti periodici, ove spettanti, e i passaggi di classe di stipendio, ma ha negato l'applicazione dei nuovi valori tabellari di stipendio al trattamento pensionistico e alla indennità di buonuscita. Tale atteggiamento dell'amministrazione sottopone a grandi sacrifici e ad ingiusto trattamento, con rilevante danno economico, una benemerita categoria di servitori dello Stato (molti dei quali ex combattenti) composta da ufficiali che, senza alcun demerito e pur dichiarati idonei al grado superiore, hanno avuto la disgrazia di non rientrare nel ristretto numero di promozioni previsto dalle vigenti disposizioni; vanifica, nello spirito e nella sostanza, gli indubbi intendimenti di equità del legislatore che, certamente, non ha voluto aggiungere al danno morale (mancato avanzamento e licenziamento) anche il danno materiale (perdita economica), né fare discriminazioni privilegiate fra di essi, in ossequio al principio costituzionale di parità di trattamento economico tra soggetti aventi gli stessi titoli e diritti e, quindi, la stessa posizione giuridica (in quanto appartenenti allo stesso programma di sfollamento, stabilito dalla legge n. 804 del 1973).

Per sapere, infine, se non ritiene opportuno, per dirimere, in proposito, ogni motivo di dubbio e del contendere, promuovere, nei modi ritenuti più idonei, una interpretazione autentica della legge 19 febbraio 1979, n. 52, per assicurare a tutti gli ufficiali che, prima o dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano cessati sia dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri (ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804), sia dal servizio permanente a domanda (ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge), al raggiungimento dei limiti di età, ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, il trattamento pensionistico e la indennità di buonuscita calcolati sulla base degli assegni che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali, gli eventuali passaggi di classe di stipendio e gli eventuali miglioramenti del trattamento di attività. (4-04161)

CAPPELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere - premesso che:

i produttori italiani di alcole, acqueviti e liquori, sono fortemente preoccupati per l'avvenire delle loro aziende molte delle quali, in assenza di modificazioni delle norme derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 288 del 1980, sono destinate al fallimento o alla chiusura con licenziamento dei dipendenti;

in Italia la propensione al consumo delle acqueviti e dei liquori ed il potere di acquisto sono notevolmente minori che negli altri paesi della CEE, per cui il trasferimento nel nostro paese dei livelli abituali ai consumatori stranieri non può che avere disastrose conseguenze anche per la stessa distillazione vitivinicola, con danni gravissimi per la viticoltura nazionale;

secondo la previsione degli esperti della categoria, l'aumento previsto dell'importa da 120 mila lire a 600 mila lire, ridurrà il consumo del 50 per cento;

se fosse vero che la maggiorazione dell'imposta è semplice adeguamento alla svalutazione della moneta, essa doveva aggirarsi attorno al livello di 250 mila lire;

contro le intenzioni vi sarà anche il danno di aprire ancor più il mercato italiano alla concorrenza straniera —

quali iniziative il Governo intenda assumere per scongiurare, almeno, i più gravi danni distruttivi per l'industria italiana delle acqueviti e dei liquori, con conseguenze drammatiche sull'occupazione, con ripercussioni notevolissime anche sulle attività del ciclo vitivinicolo, derivanti dall'applicazione degli articoli 13 e 14 del citato decreto-legge.

In particolare, per sapere se, di fronte all'obbligo di effettuare i pagamenti delle differenze di imposta sulle giacenze prima della conversione in legge, che richiederà esborsi finanziari rilevanti, e molte volte insostenibili, resi ancor più pesanti dalle note restrizioni del credito, non ritenga opportuno predisporre la concessione di una lunga rateizzazione e, contemporaneamente, dare disposizioni al sistema bancario nel senso che l'aumento delle fidejussioni e dei fidi, reso necessario dalla lievitazione di imposta, possa avvenire al di fuori delle citate restrizioni.

Per sapere, infine, quali iniziative intenda adottare per il mantenimento della promessa di introdurre, in via normale, l'istituzione della dilazione (almeno cinque mesi) per il pagamento dell'imposta con il sistema previsto dalla legge doganale per gli spiriti importati, in attesa che l'istituto della lavorazione in cauzione possa essere razionalizzato, in modo da permettere un più ampio ricorso ad esso.

(4-04162)

CAPPELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che la direzione della Ducati Elettrotecnica di Bologna, appartenente al gruppo Zanussi, ha comunicato al consiglio di fabbrica l'intenzione di ridurre ancora di circa 300 unità i livelli occupazionali, ribadendo, in tal modo, la volontà, da tempo chiaramente manifestata con precedenti provvedimenti, di procedere ad un ridimensionamento radicale della propria attività.

Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere in relazione, anche, alla crisi che ha colpito il settore della componentistica elettronica e al piano nazionale ancora da definire.

Per sapere, infine, se non ritenga opportuno convocare, intanto, a livello ministeriale, la società per un confronto con le organizzazioni sindacali e le forze politiche, per un esame della situazione e per impedire che i minacciati licenziamenti abbiano luogo.

(4-04163)

BAGHINO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'avvenuta demolizione dell'antico portale situato a San Michele di Pagana, fra Santa Margherita e Portofino.

L'interrogante chiede pertanto se la distruzione (al massimo potranno essere conservate alcune parti) di un monumento di così alto interesse storico, culturale e artistico, sia stata autorizzata e da chi ed, inoltre, secondo quali motivi; ove poi non esistesse alcuna autorizzazione, se è stata assunta una opportuna iniziativa per accertare i reati da perseguire.

(4-04164)

INTERPELLANZE

I sottoscritti, in relazione a quanto pubblicato dal quotidiano *La Repubblica* in data odierna, chiedono di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere le reali condizioni di operatività della Cassa per il Mezzogiorno, e gli orientamenti del Governo in ordine alla sua gestione presente e futura, nonché lo stato di elaborazione degli indirizzi sulla nuova legge meridionalistica e l'eventuale opportunità di anticipare tali indirizzi per adeguare tempestivamente l'intervento straordinario ai nuovi compiti, piuttosto che ricorrere a provvedimenti e soluzioni precostituite al di fuori dell'indispensabile confronto parlamentare.

(2-00537) « RENDE, AIARDI, MASTELLA, TASSONE, VENTRE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere quali siano gli intendimenti e gli orientamenti del Governo in materia di completamento del programma autostradale italiano.

In tale quadro, gli interpellanti chiedono in particolare di conoscere se il Governo intenda rivedere i programmi ed i progetti relativi all'autostrada Torino-Genova emanando opportune direttive al fine di eliminare le cause che determinano continui incidenti a tal punto che detta autostrada dalla originaria denominazione di « strada del mare », è stata ribattezzata « strada della morte ».

Gli interpellanti chiedono altresì di sapere se i Ministri interessati non intendano procedere ad una inchiesta per accertare eventuali colpe derivanti da pesanti errori tecnici di costruzione.

Ciò in riferimento anche al fatto che a seguito del gravissimo incidente verificatosi martedì scorso con la morte di sei persone, il consiglio comunale di Millesimo, uno dei comuni interessati al percorso dell'autostrada Savona-Torino, in seduta straordinaria ha deciso di presentare un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Savona, firmata dal sindaco Francesco Zoppi, relativa all'estrema pericolosità dell'autostrada Savona-Torino nel tratto Carcare-Ceva.

Nell'esposto-denuncia inviato al procuratore della Repubblica, oltre ad alcuni dati relativi all'ingente numero di vittime che questa autostrada ha finora mietuto, e in modo particolare agli ultimi sei morti, il sindaco di Millesimo scrive: « Con il presente esposto-denuncia chiedo che la procura della Repubblica voglia esaminare gli eventuali errori tecnici o di costruzione dell'autostrada in parola, possibili incurie o negligenze nella manutenzione e nella segnaletica, insufficienza di controllo da parte del personale preposto, affinché possa accertare se tutto ciò concorra a determinare l'esistenza di fatti o elementi che, costituendo veri e propri trabocchetti lungo il percorso, configurino delle precise responsabilità o corresponsabilità penali tali da dover essere perseguite ».

Infine, gli interpellanti chiedono se i dicasteri interessati intendano intervenire nella vertenza relativa alla parte utilizzata - in senso privatistico - dalla FIAT e perché il raddoppio avvenga prioritariamente nel tratto pericolosissimo Carcare-Ceva.

(2-00538) « MARTINAT, BAGHINO, PARLATO ».

—————
*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
—————